

ACCORDO STRALCIO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ATENEO DEL PERSONALE COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO (CEL)

La Delegazione Pubblica e la Delegazione Sindacale per la Contrattazione Collettiva decentrata, in relazione al trattamento economico del personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL),

- considerato che il CCNL del comparto Università, stipulato in data 13.5.2003, all'art. 22 ha rinviato alla "contrattazione integrativa di Ateneo l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.6.2001 nella causa C-212/99, relativa agli ex lettori di lingua straniera rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita";
- considerato che il fondo previsto per il trattamento accessorio relativo all'anno 2004, pari ad € 190.716,52 (al netto degli oneri a carico Ente) comprendeva anche la parte relativa alla esperienza acquisita per un importo pari ad € 105.501,13;
- considerato altresì che il medesimo articolo dello stesso CCNL del comparto Università stipulato in data 13.5.2003, consente di incrementare tale importo per un totale di € 14.581,76;
- considerate le diverse sentenze emesse dalla magistratura italiana nel merito del trattamento economico del personale di cui al presente accordo;
- considerata altresì l'opportunità e l'urgenza a definire il trattamento previsto dall'art. 22, comma 3, del CCNL 13.05.2003, a partire dal 1.1.2005;

nell'auspicare un'adeguata ridefinizione a livello nazionale del trattamento economico dei CEL che consenta di superare il contenzioso in atto, concordano quanto segue:

ART. 1 (Trasferimento fondi)

L'importo di € 120.082,39 annui (al netto degli oneri a carico Ente), viene trasferito al fondo per il trattamento fondamentale (retribuzione fissa) del personale CEL, così come previsto dall'art. 22, comma 3, del CCNL 13.5.2003.

ART. 2 (Fase transitoria della struttura retributiva)

Tutto il personale CEL in servizio a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo con decorrenza 1.1.2005 e per estensione agli ex-Lettori con procedimenti giurisdizionali ancora in corso, viene inquadrato in fase transitoria, secondo quanto previsto nella seguente tabella, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del CCNL 13.5.2003, sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31.12.2004:


Anzianità	Posizione economica	Importo annuo dal 01.01.2005
reclutamento - 1° anno	CEL	Stipendio lordo iniziale
anzianità da 1 a 3 anni	CEL fascia 1	Incremento di € 630
anzianità da 4 a 6 anni	CEL fascia 2	Incremento di € 1260
anzianità da 7 a 9 anni	CEL fascia 3	Incremento di € 1890
anzianità da 10 a 12 anni	CEL fascia 4	Incremento di € 2520
anzianità da 13 a 15 anni	CEL fascia 5	Incremento di € 3150
anzianità da 16 a 18 anni	CEL fascia 6	Incremento di € 3780
anzianità da 19 a 21anni	CEL fascia 7	Incremento di € 4410
anzianità da 22 a 24 anni	CEL fascia 8	Incremento di € 5040
anzianità da 25 a 27 anni	CEL fascia 9	Incremento di € 5670
anzianità oltre 28 anni	CEL fascia 10	Incremento di € 6300

I passaggi tra le diverse fasce potranno avvenire solo sulla base di successivi accordi di contrattazione.

ART. 3 (Personale a tempo determinato)


In caso di reclutamento a tempo indeterminato, al personale CEL in servizio a tempo determinato verrà inizialmente riconosciuto l'inquadramento nella fascia corrispondente agli anni di servizio prestato a tempo determinato.

LA DELEGAZIONE PUBBLICA



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the Public Delegation.

LA DELEGAZIONE SINDACALE



Three handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the Syndicate Delegation. The first signature is followed by the text "CISL". The second signature is followed by "UIL - PA". The third signature is followed by "po Rssi - Clu".